Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Giovedì, 11 febbraio 1932 - Anno X** — **Numero 34**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: Smareglia, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore, via Savoia n. 131.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2106.**

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. **1801.**
Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1972;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto predetto;
Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;
Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1972, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 2. — I. È soppresso l'insegnamento di « zoologia generale e parassitologia » di cui al n. 1.

II. Le denominazioni degl'insegnamenti di « botanica applicata alla zooiatria », e di « patologia generale ed anatomia patologica (ispezioni delle carni) (biennale) », di cui ai nn. 4 e 9, sono modificate rispettivamente in quelle di « botanica bromatologica veterinaria » e di « patologia generale ed anatomia patologica (biennale) ».

III. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti col numero per ciascuno segnato:

« 1. Biologia generale;

17. Igiene generale sperimentale veterinaria ed ispezione delle carni;

18. Zooeconomia;

19. Parassitologia e profilassi delle malattie da infestione del bestiame ».

IV. È aggiunto il seguente comma:

« I corsi di cui ai numeri 18 e 19 non portano l'obbligo di esame, però gli studenti hanno facoltà di sostenerlo prima di presentarsi all'esame di laurea ».

Art. 8. — L'ultimo comma è sostituito col seguente:

« In ogni caso, per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve essere in possesso del titolo di studi medi richiesto per l'immatricolazione negli Istituti superiori di medicina veterinaria, deve avere percorso almeno 4 anni di studio e superato tutti gli esami prescritti dal presente statuto anche se provvisto di titolo accademico conseguito all'estero. Il titolo di studi medi dev'essere stato conseguito tant'anni prima quanto sono quelli pei quali si concede l'abbreviazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 13. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2107**.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. **1802**.

Modifiche allo statuto dell'Istituto superiore di magistero « Maria Immacolata » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di magistero « Maria Immacolata » di Milano, approvato con il R. decreto 16 luglio 1925, n. 1531, e modificato con Regi decreti 24 maggio 1926, n. 1107, e 30 ottobre 1930, n. 1820;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche dell'Istituto predetto;

Veduto il R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, sull'ordinamento degli Istituti superiori di magistero, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, numero 1588;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto dell'Istituto superiore di magistero « Maria Immacolata » di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopracitati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 3. — Nel primo comma la lettera *c*) è così sostituita:

« *c*) di un rappresentante della Santa Sede, di cittadinanza italiana ».

Dopo l'art. 36 è aggiunto il seguente:

« Art. 37. — Coloro che hanno conseguito uno dei diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, e si propongono di approfondire e perfezionare le ricerche già iniziate, compiere lavori di carattere speciale, e in generale completare la loro preparazione scientifica e didattica, possono seguire, per un ulteriore anno, un corso di perfezionamento. Il corso di perfezionamento importa la iscrizione ad almeno tre insegnamenti. Al termine di esso, previo l'esame di cui all'art. 48, viene rilasciato un attestato di frequenza e di profitto ».

In conseguenza dell'inserzione dell'articolo anzidetto e dell'inserzione di un nuovo articolo che sarà successivamente disposta è modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

Art. 39 (già 38). — È aggiunto il seguente comma:

« Il direttore, udito il Consiglio direttivo, determina anche gl'insegnamenti che, secondo l'art. 37, devono essere seguiti dagl'iscritti al corso di perfezionamento ».

Dopo l'art. 47 (già 46) è inserito il seguente:

« Art. 48. — Coloro che si sono iscritti al corso di perfezionamento di cui all'art. 37, per conseguire l'attestato di frequenza e di profitto, sostengono apposito esame costituito da:

a) un colloquio, vertente sugli studi compiuti e sui lavori e ricerche intrapresi, davanti ad apposita commissione composta dei professori di cui il perfezionando ha seguito gl'insegnamenti, giusta gli articoli 37, ultimo comma, e 39 secondo comma;

b) discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su tema concordato con uno dei professori ».

Art. 56 (già 54). — È aggiunto il seguente comma:

« Nella tabella medesima sono specificate le tasse d'iscrizione al corso di perfezionamento e le tasse per il conseguimento dell'attestato di frequenza e di profitto ».

La tabella n. 3 è così integrata:

« 8. Tassa d'iscrizione al corso di perfezionamento, lire 350.

9. Tassa per l'attestato di frequenza e di profitto del corso di perfezionamento, L. 150 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 14. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2108.

REGIO DECRETO 26 novembre 1931, n. 1787.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Coarezza, frazione del comune di Somma Lombardo.

N. 1787. R. decreto 26 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Coarezza, frazione del comune di Somma Lombardo (Varese), viene eretto in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Numero di pubblicazione 2109.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931, n. 1807.

Erezione in ente morale della « Fondazione Premio Monaco ».

N. 1807. R. decreto 31 dicembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Fondazione Premio Monaco » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Numero di pubblicazione 2110.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1931, n. 1808.

Devoluzione della rendita della « Fondazione Raso » a beneficio del Patronato scolastico di Portofino.

N. 1808. R. decreto 2 dicembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la rendita della « Fondazione Raso » è devoluta a beneficio del Patronato scolastico di Portofino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 11 gennaio 1932, n. 31.

Nomina di un membro della Commissione centrale per la finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 13 dicembre 1931, n. 1522, col quale fu costituita la Commissione centrale per la finanza locale, giusta l'art. 329 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con riserva di provvedere con successivo decreto alla nomina del preside;

Vista la lettera 26 dicembre 1931 con la quale il Ministero dell'interno ha designato quale membro di detta Commissione il comm. dott. Nazzareno Olmeda, preside della provincia di Pesaro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. dott. Nazzareno Olmeda, preside della provincia di Pesaro, è nominato membro della Commissione centrale per la finanza locale.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1932, n. 32.

Proroga delle anticipazioni statali fruite dall'Istituto federale di credito agrario per la Toscana e dalla Banca cooperativa di credito agricolo in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vennero accordate anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne erano privi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare la data di restituzione delle anticipazioni statali gratuite fruite dall'Istituto federale di credito agrario per la Toscana e dalla Banca cooperativa di credito agricolo in Firenze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme restando le altre disposizioni del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, la data di restituzione delle anticipazioni gratuite per l'esercizio del credito agrario, accordate, ai sensi dell'art. 1 del decreto predetto, all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana ed alla Banca cooperativa di credito agricolo in Firenze, è prorogata dal 31 dicembre 1939 al 31 dicembre 1959.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1932, n. 33.

Soppressione dell'archivio notarile comunale di Casola Valsenio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1879, n. 4949, col quale l'archivio notarile di Casola Valsenio venne conservato come archivio notarile mandamentale, ai termini dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900;

Visto il R. decreto 17 novembre 1887, n. 5048, col quale l'anzidetto archivio notarile mandamentale fu trasformato, a domanda del Comune interessato, in archivio notarile comunale;

Considerato che per il deplorevole stato di abbandono in cui esso si trova e per l'assoluta mancanza di custodia e manutenzione degli atti in esso depositati sia opportuno procedere alla soppressione dell'archivio medesimo;

Uditi i pareri del procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna e del capo dell'archivio notarile di Ravenna;

Visto l'art. 248, ultimo capoverso, del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile comunale di Casola Valsenio è soppresso. Gli atti e documenti attualmente depositati in detto archivio dovranno essere conservati nell'archivio notarile distrettuale di Ravenna, mentre quelli riguardanti i comuni di Castel del Rio, Tossignano e Fontana Elice saranno conservati nell'archivio notarile mandamentale di Imola, nel quale archivio già si trovano concentrati, perchè provenienti da sedi notarili comprese nella circoscrizione del citato mandamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 317, *foglio* 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1932, n. 34.

Variazioni allo stato di previsione della spesa per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1931-1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, recante provvidenze dirette ad alleviare agli agricoltori l'onere dei debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura;

Veduti i Regi decreti-legge 12 giugno 1931, n. 896, e 24 settembre 1931, n. 1244, recanti aggiunte al provvedimento sopra citato;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare nuove disposizioni, intese a rendere più largo ed efficace l'intervento statale a profitto degli agricoltori meritevoli e più agevole il funzionamento dei servizi relativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo stanziato al capitolo 80-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1931-32, ai fini dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, è aumentato di L. 4.500.000 annue, per 25 anni.

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio 1932-33 potranno essere disposti con ruoli di spesa fissa i pagamenti per annualità di contributo a carico dello Stato in dipendenza dei Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, 1° luglio 1926, n. 1143, 22 dicembre 1927, n. 2577, 26 febbraio 1928, n. 410, 24 luglio 1930, n. 1132, 15 maggio 1931, n. 632, 19 febbraio 1931, n. 240, 24 settembre 1931, n. 1244, e della legge 27 giugno 1929, n. 1107.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 317, *foglio* 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1932, n. 35.

Costituzione in Comune autonomo del gruppo delle Isole Tremiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione delle Isole Tremiti in comune autonomo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il gruppo delle Tremiti, formato dalle isole San Nicola, San Domino, Capperaia e Pianosa e dall'isolotto « il Cretaccio », è costituito in Comune autonomo con denominazione « Isole Tremiti » e con sede municipale in San Nicola.

Detto Comune fa parte della circoscrizione della provincia di Foggia.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del presente decreto e, particolarmente, per assicurare al Comune i mezzi necessari al funzionamento dei pubblici servizi.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 317, *foglio* 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1932, n. 36.

Approvazione del nuovo statuto organico del Monte di pietà e Cassa di risparmio di Faenza.

N. 36. R. decreto 14 gennaio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto organico del Monte di pietà e Cassa di risparmio di Faenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 14 gennaio 1932, n. 37.

Erezione in ente morale della « Fondazione Battaglione Alpini Tolmezzo » a favore dell'8° reggimento alpini.

N. 37. R. decreto 14 gennaio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione Battaglione Alpini Tolmezzo », costituita col capitale nominale di L. 8000 a favore dell'8° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931.

Approvazione della nomina del vice presidente della Federazione nazionale fascista dei panificatori ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161;
Vista la lettera 5 agosto 1931, n. 36114, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Natale Noè a vice presidente della dipendente Federazione nazionale fascista dei panificatori ed affini;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del sig. Natale Noè a vice presidente della Federazione nazionale fascista dei panificatori ed affini.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1932 - *Anno X*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 70. — BETTAZZI.

(421).

REGIO DECRETO 14 gennaio 1932.

Approvazione della nomina del comm. Nino Camillo Preti a vice presidente della Federazione nazionale fascista esercizi pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161;
Vista la lettera 5 agosto 1931, n. 42919, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Nino Camillo Preti a vice presidente della dipendente Federazione nazionale fascista esercizi pubblici;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del comm. Nino Camillo Preti a vice presidente della Federazione nazionale fascista esercizi pubblici.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1932 - *Anno X*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 71. — BETTAZZI.

(419)

REGIO DECRETO 14 gennaio 1932.

Approvazione della nomina del sig. Alfredo Giuliani a vice presidente della Federazione nazionale fascista esercizi pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161;

Vista la lettera 5 agosto 1931, n. 42919, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Alfredo Giuliani a vice presidente della dipendente Federazione nazionale fascista esercizi pubblici;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del sig. Alfredo Giuliani a vice presidente della Federazione nazionale fascista esercizi pubblici.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 72. — BETTAZZI.

(420)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1932.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad indire concorsi per titoli per coprire gradatamente cento posti di medico di riparto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il rapporto della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in data 3 gennaio 1932 - Anno X, n. PAG. 410/24/11670;

Visto l'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato col R. decreto-legge 8 gennaio 1923, n. 34;

Visto il regolamento sanitario per le Ferrovie dello Stato approvato con decreto Ministeriale in data 7 febbraio 1928, n. 1787;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire concorsi per titoli per coprire gradatamente cento posti che si renderanno vacanti di medico di riparto, con le norme approvate col decreto Ministeriale in data 18 luglio 1928, n. 138.

Roma, addì 12 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(423)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1932.

Autorizzazione all'Ufficio del lavoro presso la Capitaneria di porto di Trieste a riscuotere un contributo sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1931 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Trieste;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Trieste è autorizzato a riscuotere per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana, e limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1932 al 30 giugno 1933, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori, di centesimi 5 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° gennaio 1932.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 20 gennaio 1932 - Anno X.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(425)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1932.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Loreto Aprutino a sostituirsi nella locale filiale della Banca delle Marche e degli Abruzzi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Considerato che la Banca delle Marche e degli Abruzzi ha rinunziato alla propria filiale di Loreto Aprutino, assegnatale con decreto interministeriale del 31 agosto 1931-IX, per cedere la filiale stessa alla Cassa di risparmio di Loreto Aprutino;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Loreto Aprutino è autorizzata a sostituirsi nella filiale di Loreto Aprutino della Banca delle Marche e degli Abruzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(424)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 febbraio 1932.
Conversione in tombola nazionale della lotteria nazionale pro Comitato olimpionico nazionale italiano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 35;
Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 7 settembre 1931, n. 7666;
Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1932;
Vista la domanda presentata dal Comitato olimpionico nazionale italiano;
Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

È autorizzata la conversione in tombola nazionale della lotteria nazionale concessa, col proprio decreto in data 31 gennaio 1932, a favore del Comitato olimpionico nazionale italiano, rimanendo invariato l'importo dei biglietti da emettere in L. 5.000.000.

Il presente decreto sarà rimesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(440)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 161 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nincevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nincevich Giuseppe, figlio del fu Spiridione e della fu Beretincich Maria, nato a Pola il 29 marzo 1897 e abitante a Pola, via Petilia, 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ninchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Colautti Renata di Giuseppe e di Romano Maria, nata a Pola l'8 gennaio 1902; al figlio Stelio, nato a Pola il 2 novembre 1925, ed al fratello Mariano, nato a Pola l'8 settembre 1891.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9805)

N. 152 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nadovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nadovich Vittorio, figlio di Giovanni e di Aquilante Gabriella, nato a Pola il 7 dicembre 1897 e abitante a Pola, via F. Filzi n. 233, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Naddi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Opeka Stefania di Matteo e di Margherita Sustersich, nata a Pola il 22 dicembre 1903, ed alla figlia Luciana, nata a Pola il 13 marzo 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9806)

N. 157 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nessich Giorgio, figlio del fu Matteo e della fu Pavich Giustina, nato a Sissano il 2 settembre 1872 e abitante a Bagnole (Pola), n. 172, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perusco Elena fu Francesco e fu Pavich Maria, nata a Promontore (Pola) il 3 gennaio 1878 ed al figlio Giorgio, nato a Promontore il 20 aprile 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9807)

N. 495 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pechiar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pechiar Natale, figlio del fu Pietro e di Novach Gerolama, nato a Capodistria, il 24 giugno 1879 e abitante a Capodistria, via della Madonna n. 1165, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pecchiari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maier Chiara di Giovanni e fu Grio Caterina, nata a Capodistria il 21 novembre 1874, ed ai figli, nati a Capodistria: Maria il 22 novembre 1906; Marcella, il 10 giugno 1908; Pierina, il 4 gennaio 1910; Paolo, il 22 agosto 1911; Anita, il 31 agosto 1913; Caterina, il 2 dicembre 1918.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9808)

N. 452 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Luxich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luxich Ettore, figlio del fu Antonio e della fu Iurale Caterina, nato a Pisino il 14 agosto 1870 e abitante a Pola, via Besenghi, 57, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Valcovich Maria fu Giovanni e fu Toncetich Maria, nata a Tupliaco (Pisino) il 29 luglio 1871 ed al figlio Antonio, nato a Pola il 2 settembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9741)

N. 425 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lovrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lovrich Antonio, figlio del fu Pietro e della fu Dorcich Domenica, nato a Pola il 22 agosto 1884 e abitante a Pola, via Inghilterra, 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lauri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Randich Anna di Antonio e di Maria Anna Percich, nata a Pola il 13 maggio 1900 ed al figlio Antonio, nato a Pola il 7 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9742)

N. 421 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie

della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Lonzar Carmela, figlia del fu Antonio e della fu Orsola Nicolini, nata a Pola il 5 maggio 1892 e abitante a Pola, via Flavia, 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9745)

N. 388 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lenaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lenaz Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Falessich Giovanna, nato a Pola il 5 giugno 1870 e abitante a Pola, via Francia, 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rudolf Anna Maria fu Gregorio e di Volta Barbana, nata a Cherso il 22 settembre 1877, ed ai figli nati a Pola: Corina, il 30 settembre 1899; Clelia, il 28 marzo 1902; Ettore il 2 novembre 1904; Anna, il 12 novembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9746)

N. 386 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Legovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Legovich Giovanni, figlio del fu Pietro e di Neternaz Anna, nato a Pola il 25 giugno 1897 e abitante a Pola, vicolo Lacea, 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Legovini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gaspotich Anna di Matteo e di Mattich Antonia, nata a Pola il 1° aprile 1896, ed ai figli nati a Pola: Marcella, il 13 settembre 1920; Aldo, l'11 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9747)

N. 1112 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mocinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mocinich Giuseppe, figlio di Antonio e della fu Francesca Benassich, nato a Pedena (Pisino) il 16 giugno 1882 e abitante a Pola, via Monte Grande, 368, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocenni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Pola dall'or defunta moglie Caterina Benassich: Anna, il 25 maggio 1915 e Vittorio, il 17 gennaio 1923; al figliastro Mocinich Giuseppe fu Martino e fu Caterina Benassich nato a Gallesano (Pola) il 22 gennaio 1904, ed alla nuora Rudan Maria di Matteo e di Marfan Caterina, nata a Gimino il 4 ottobre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9748)

N. 1020 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milicich » (Millicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milicich (Millicich) Francesco, figlio del fu Giovanni e della fu Putigna Francesca, nato a Lindaro (Pisino) il 22 marzo 1877 e abitante a Pola, via Saturnina, n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9749)

N. 1063 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Antonio, figlio di Antonio e di Percovich Maddalena, nato a Lisignano (Pola) il 12 dicembre 1873 e abitante a Lisignano, n. 169, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Roinich Fosca fu Matteo e fu Longovich Maria, nata a Medolino (Pola) il 12 febbraio 1871, ed ai figli nati a Lisignano: Antonio Felice, il 6 settembre 1906; Giovanni Vittorio, il 31 marzo 1908; Antonia, il 2 maggio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9750)

N. 1128 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mohorac » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mohorac Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Zohil Anna, nato a Bogliuno il 9 gennaio 1883 e abitante a Pola, via Castropola n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ernacora ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cerne Francesca di Maria, nata a Sesana (Trieste) il 19 agosto 1899 ed alla figlia Leonilda nata a Pola il 15 dicembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9751)

N. 1129 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mohorich-Tomasich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mohorich-Tomasich Francesco, figlio del fu Giuseppe e di Mohorich Caterina, nato a Novacco di Pisino il 24 dicembre 1879 e abitante a Pola, via F. Filzi n. 233, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini-Tomasi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sepuka Maria di Antonio e di Opatich Maria, nata a Novacco il 7 febbraio 1890 ed ai figli nati a Pola: Luigia, il 16 agosto 1912; Riccardo, il 19 ottobre 1913; Alma, il 10 ottobre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9752)

N. 1050 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Luca, figlio di Luca e di Spighich Anna, nato a Lisignano (Pola) il 18 settembre 1900 e abitante a Lisignano n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Fedel di Michele e di Voinich Lucia, nata a Lisignano il 16 settembre 1900 ed ai figli nati a Lisignano: Giovanni, il 10 settembre 1925; Caterina, il 5 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9753)

N. 1049 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Luca, figlio di Luca e della fu Misdaris Fosca nato a Lisignano (Pola) il 27 luglio 1888 e abitante a Medolino (Pola) n. 274, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lorenzin Caterina di Michele e di Micovilovich Eufemia, nata a Medolino il 22 aprile 1891 ed alla figlia Eufemia, nata a Medolino il 29 maggio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9754)

N. 1038 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Antonio, figlio di Martino e di Misdarich Maria, nato a Lisignano (Pola) il 2 aprile 1899 e abitante a Lisignano n. 169, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Voinich Eufemia di Antonio e fu Clumich Maria nata a Lisignano il 17 agosto 1903 ed ai figli nati a Lisignano: Milan, il 10 luglio 1921; Amalia il 20 gennaio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9755)

N. 1048 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Luca, figlio del fu Giovanni e di Perich Maria, nato a Lisignano (Pola) il 17 ottobre 1874 e abitante a Lisignano n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Spighich Anna fu Tiberio e fu Zvech Eufemia, nata in Altura il 13 ottobre 1879, ed alla madre Maria Milossevich fu Giacomo Perich e fu Biban Maria, nata in Altura il 24 settembre 1849.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9756)

N. 1037 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Antonio, figlio di Luca e di Spighich Anna, nato a Lisignano (Pola) il 10 gennaio 1902 e abitante a Lisignano n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9757)

N. 1039 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Antonio, figlio del fu Martino e della fu Voinich, nato a Lisignano (Pola) il 12 febbraio 1882 e abitante a Lisignano, 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giucopila Giustina fu Luca e della fu Lorenzin Giovanna, nata a Medolino (Pola) il 15 febbraio 1883, ed ai figli: Anna, nata a Pola il 31 gennaio 1927 ed ai figli, nati a Lisignano: Emilia, il 7 luglio 1929; Giustina, il 6 agosto 1904; Antonia, il 29 giugno 1918; Caterina, il 31 agosto 1920; Maria, il 29 settembre 1922; Antonio, il 16 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9758)

N. 1130 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mohorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mohorovich Antonio, figlio del fu Antonio e di Zuccon Caterina, nato a Pola il 25 novembre 1876 e abitante a Pola, via L. Ariosto n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zancovich Giovanna di Antonio e di Cernogovos Maria, nata a Pola il 30 settembre 1885, ed ai figli, nati a Pola: Riccardo, il 16 febbraio 1907; Irene, il 9 febbraio 1911; Leonilda, il 30 marzo 1920; Irene, il 9 dicembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9759)

N. 1135 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mohorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mohorovich Biagio, figlio del fu Matteo e della fu Dobran Maria, nato a Altura (Pola) il 3 marzo 1881 e abitante a Altura n. 181, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ussich Maria di Biagio e fu Mattea Ussich, nata in Altura il 31 marzo 1889, ed ai figli nati in Altura: Cirillo, il 16 marzo 1912; Janco, il 7 novembre 1920; Maria, il 27 luglio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9760)

N. 218 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Abram » (Abran) e « Coslan » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Abram (Abran) Anna vedova di Antonio, figlia del fu Giovanni Coslan e della fu Maria Turco, nata a Bertocchi (Capodistria) il 31 ottobre 1860 e abitante a Capodistria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami » e « Cosliani » (Abrami vedova Anna nata Cosliani).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9809)

N. 335-1 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Arman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Arman Antonio, figlio del fu Paolo e della fu Maria Zugan, nato a Grisignana il 6 maggio 1853 e abitante a Grisignana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Armani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Boncovich fu Sebastiano e fu Antonia Bosich, nata a Grisignana il 1° febbraio 1855.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9811)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale artificiale denominata « Manzoni ».

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 gennaio 1932, n. 178, la Società anonima Vincenzo Manzoni America è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda sotto il nome di « Manzoni », l'acqua minerale artificiale preparata nello Stabilimento sito in Bordighera.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie analoghe per forma, capacità, colore, alle comuni bottiglie per acque minerali da tavola. Le bottiglie vengono chiuse con tappo Corona rivestito di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari a sfondo bianco delle dimensioni di mm. 167×105 inquadrato da un bordo azzurro alto mm. 3 1/2. Nella parte centrale dell'etichetta è disegnato un cerchio (diametro mm. 86) e nel suo interno è impressa a colore azzurro chiaro una figura rappresentante la « Fama » attraversata dalla parola « Manzoni » a grossi caratteri neri, e più sotto dalle diciture seguenti: « alcalina-digestiva-diuretica (caratteri rossi), sterilizzata coi raggi ultravioletti (a caratteri neri), batteriologicamente pura (a caratteri rossi). Queste ultime frasi sono tutte a piccoli caratteri. Al di sopra del cerchio a caratteri neri (alti mm. 6) è scritto: « Acqua minerale artificiale e al di sotto del cerchio è indicata la sede dello Stabilimento di produzione dell'acqua. A sinistra e a destra dell'etichetta sono impressi due cartigli in azzurro chiaro; nel primo sono riportati i dati dell'analisi chimica, nel secondo i risultati dell'analisi batteriologica. Sopra i due cartigli sono disegnati gruppi di medaglie e uno stemma. Lungo il bordo inferiore sono riportati gli estremi del decreto di autorizzazione alla vendita dell'acqua il tutto conforme all'esemplare allegato ».

(406)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
3.50 %	785877	Chiesa parrocchiale di Santa Lucia in Mistretta (Messina)	17,50
Cons. 5 %	298249	Pescatori Maria fu Ettore, moglie di Bulleri Mario, domicil. in San Romano in comune di Montopoli (Firenze), vincolata	200 —
3.50 %	763602	Bruna Matteo fu Bartolomeo, domiciliato in Elva (Cuneo)	490 —
Cons. 5 %	228726	Parrocchia di San Michele Arcangelo in Roccaravindola (Campobasso)	95 —
4.50 %	55048	Ospedale Becattini in Civitella della Chiana (Arezzo)	60 —
3.50 %	288808	Cappellania di Santa Maria in Moimacco (Udine)	3,50
Cons. 5 %	344875	Guantieri Alessandrina di Aristide, minore sotto la patria potestà del padre, domicil. in Milano	375 —
»	394573	Guantieri Alessandra di Aristide, minore ecc. come la precedente	150 —
3.50 %	816080	Frajese Ifigenia fu Demetrio, moglie di Raiano Gennaro, domic. in Miano (Napoli), ipotecata	31,50
Cons. 5 %	219474	Beneficio parrocchiale di San Lorenzo di Brondoleto in Castel Raimondo (Macerata)	50 —
3.50 %	221487	Parrocchia di San Lorenzo in Brondoleto frazione del comune di Castel Raimondo (Macerata)	3,50
»	275057	Intestata come la precedente	7 —
»	694965	Beneficio parrocchiale di San Lorenzo di Brondoleto in Castel Raimondo (Macerata)	7 —
Cons. 5 %	253166	Confraternita di Santa Maria della Neve in Campagna (Salerno)	700 —
»	267177	Intestata come la precedente	380 —
»	313726	Intestata come la precedente	75 —
»	50870 Littorio	Intestata come la precedente	75 —
»	444549	Prebenda Arcidiaconale del Capitolo Cattedrale di Castellaneta (Lecce)	5 —
3.50 %	464368	D'Ambrosio Antonietta ed Elvira del fu Pietro ambedue nubili eredi indivisi, domicil. in Mestre (Venezia), ipotecata	70 —
»	467274	Intestata come la precedente, ipotecata	42 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
3.50 %	467500	Intestata come la precedente, ipotecata	238 —
»	467677	Intestata come la precedente, ipotecata	357 —
Cons. 5 %	68938 Littorio	Acelli Illa moglie di Sinigaglia Zenone, Lea e Renato di Giuseppe, l'ultimo minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal medesimo Acelli Giuseppe, domic. in Milano	70 —
»	195179 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Morra di Lavriano Carlo-Enrico fu Carlo, domic. in Torino Per la proprietà: Remorino Mario di Carlo-Dario, domicil. in Torino	2.500 —
»	208391 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente Per la proprietà: Morzone Cesarina di Giovanni, moglie di Remorino Carlo-Dario, domiciliato in Torino.	2.500 —
3.50 %	791860	Chiesa campestre di N. S. della Cappelletta in Masone (Genova)	3,50
»	31908	Intestata come la precedente	52,50

Roma, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(389)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 7 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1931.

N. 10670, trascritto il 10 giugno 1926.
Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 250666 reg. gen., con decorrenza dal 7 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione di composti organici di mercurio ».
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

N. 10671, trascritto il 10 giugno 1926.
Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrick, a Ludwigshafen s/ Reno (Germania), alla I. C. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/ Men (Germania), della privativa industriale n. 250666 reg. gen., con decorrenza dal 7 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione di composti organici di mercurio ».
(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 giugno 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

N. 10672, trascritto il 10 giugno 1926.
Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 250991 reg. gen., con decorrenza dal 7 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di produzione di coloranti azoici insolubili nell'acqua ».
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

N. 10673, trascritto il 10 giugno 1926.
Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrick, a Ludwigshafen s/ Reno (Germania), alla I. C. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/ Men (Germania), della privativa industriale n. 250991 reg. gen., con decorrenza dal 7 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di produzione di coloranti azoici insolubili in acqua ».
(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 giugno 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

N. 10674, trascritto l'11 giugno 1926.
Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 218796 reg. gen.; vol. 652, n. 15 reg. att., con decorrenza dal 14 marzo 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé de traitement de masses à filer pour en faire de la soie artificielle d'après la méthode de filage par etirage ».
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

N. 10675, trascritto l'11 giugno 1926.
Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrik, a Ludwigshafen s/ Reno (Germania), alla I. C. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/ Men (Germania), della privativa industriale n. 218796 reg. gen., vol. 652, n. 15 reg. att., con decorrenza dal 14 marzo 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé de traitement de masses à filer pour en faire de la soie artificielle d'après la méthode de fillage par étirage ».
(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 gennaio 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

N. 10676, trascritto l'11 giugno 1926.
Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 218692 reg. gen.; vol. 652, n. 7, reg. att., con decorrenza dal 3 marzo 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé d'obtention d'un charbon très actif » e dell'attestato di complemento n. 228116 reg. gen.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

N. 10677, trascritto l'11 giugno 1926.
Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrik a Ludwigshafen s/ Reno (Germania), alla I. C. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/ Men (Germania), della privativa industriale n. 218692 reg. gen., vol. 652, n. 7 reg. att., con decorrenza dal 3 marzo 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé d'obtention d'un charbon très actif » e dell'attestato di complemento n. 228116 reg. gen.
(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 gennaio 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

N. 10678, trascritto l'11 giugno 1926.
Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 219902 reg. gen., vol. 656, n. 113 reg. att., con decorrenza dal 13 aprile 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Production de nouvelles matières colorantes azoiques » e dell'attestato di complemento n. 219903 reg. gen.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

N. 10679, trascritto l'11 giugno 1926.
Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrik, a Ludwigshafen s/ Reno (Germania), alla I. C. Farbenindustrie A. G., Francoforte s/ Men (Germania), della privativa industriale n. 219902 reg. gen., vol. 656, n. 113 reg. att., con decorrenza dal 13 aprile 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Production de nouvelles matières colorantes azoiques » e dell'attestato di complemento n. 219903 reg. gen.
(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 gennaio 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

N. 10680, trascritto il 30 luglio 1926.
Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 235503 reg. gen., vol. 656, n. 63 reg. att., con decorrenza dal 6 dicembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento di scarico della pressione per recipienti pieni di liquido in ebollizione ».
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati)

N. 10681, trascritto il 30 luglio 1926.
Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrik, a Ludwigshafen s/ Reno (Germania), alla I. C. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/ Men (Germania), della privativa industriale n. 235503 reg. gen., vol. 656, n. 63 reg. att., con decorrenza dal 6 dicembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento di scarico della pressione per recipienti pieni di liquidi in ebollizione ».
(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 gennaio 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

N. 10682, trascritto il 30 luglio 1926.
Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 235502 reg. gen.; vol. 656, n. 62 reg. att., con decorrenza dal 6 dicembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di comando automatico di una valvola addizionale di regolazione del vapore allo scarico della pressione di una caldaia contenente liquido in ebollizione ».
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

N. 10683, trascritto il 30 luglio 1926.
Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrik, a Ludwigshafen s/ Reno (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/ Men (Germania), della privativa industriale n. 235502 reg. gen., vol. 656, n. 62 reg. att., con decorrenza dal 6 dicembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di comando automatico di una valvola addizionale di regolazione del vapore allo scarico della pressione di una caldaia contenente liquido in ebollizione ».
(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 gennaio 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

N. 10684, trascritto il 30 luglio 1926.
Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 235501 reg. gen., vol. 656, n. 61 reg. att., con decorrenza dal 6 dicembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento di scarico di un liquido fortemente riscaldato da un recipiente sotto pressione ».
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

N. 10685, trascritto il 30 luglio 1926.
Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrik, a Ludwigshafen s/ Reno (Germania), alla I. C. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/ Men (Germania), della privativa industriale n. 235501 reg. gen., vol. 656, n. 61 reg. att., con decorrenza dal 6 dicembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento di scarico di un liquido fortemente riscaldato da un recipiente sotto pressione ».
(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 gennaio 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demanlaie di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

N. 10686, trascritto il 30 luglio 1926.
Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 235500 reg. gen., vol. 656, n. 60 reg. aat., con decorrenza dal 6 dicembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento di regolazione della temperatura del vapore d'acqua surriscaldato ».
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

N. 10687, trascritto il 30 luglio 1926.
Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrik, a Ludwigshafen s/ Reno (Germania), alla I. C. Farbenindustrie A. G.,

a Francoforte s/ Men (Germania), della privativa industriale n. 235500 reg. gen., vol. 656, n. 60 reg. att., con decorrenza dal 6 dicembre 1924 per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di regolazione della temperatura del vapore d'acqua surriscaldato ».

(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 gennaio 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

N. 10688, trascritto il 10 giugno 1926.

Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 235845 reg. gen., vol. 660, n. 188 reg. att., con decorrenza dal 22 dicembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di preparazione di acido solforico ».

(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

N. 10689, trascritto il 10 giugno 1926.

Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrik, a Ludwigshafen s/ Reno (Germania), alla I. C. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/ Men (Germania), della privativa industriale n. 235845 reg. gen., vol. 660, n. 188 reg. att., con decorrenza dal 22 dicembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di preparazione di acido solforico ».

(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 gennaio 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

N. 10690, trascritto il 7 giugno 1926.

Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 221880 reg. gen., vol. 661, n. 190 reg. att., con decorrenza dal 22 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Production de colorants nouveaux de la série de l'anthraquinone et les produits qui en résultant » e dell'attestato di complemento n. 221880 reg. gen.

(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

N. 10691, trascritto il 7 giugno 1926.

Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrik, a Ludwigshafen s/ Reno (Germania), alla I. C. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/ Men (Germania), della privativa industriale n. 221880 reg. gen., vol. 661, n. 190 reg. att., con decorrenza dal 22 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Production de colorants nouveaux de la serie de l'anthraquinone et les produits qui en résultant » e dell'attestato di complemento n. 221880 reg. gen.

(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 gennaio 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

N. 10692, trascritto l'11 giugno 1926.

Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 218014 reg. gen., vol. 662, n. 239 reg. att., con decorrenza dal 28 febbraio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Corrosivo per semi ».

(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

N. 10693, trascritto l'11 giugno 1926.

Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrik, a Ludwigshafen s/ Reno (Germania), alla I. C. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/ Men (Germania), della privativa industriale n. 218014 reg. gen., vol. 662, n. 239 reg. att., con decorrenza dal 28 febbraio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Corrosivo per semi ».

(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 gennaio 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

N. 10694, trascritto il 7 giugno 1926.

Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 222829 reg. gen., vol. 665, n. 19 reg. att., con decorrenza dal 19 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé d'attaque de minerais de chrome ».

(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

N. 10695, trascritto il 7 giugno 1926.

Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrik, a Ludwigshafen s/ Reno (Germania), alla I. C. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/ Men (Germania), della privativa industriale n. 222829 reg. gen., vol. 665, n. 19 reg. att., con decorrenza dal 19 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé d'attaque de minerais de chrome ».

(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 gennaio 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

N. 10696, trascritto il 9 giugno 1926.

Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 237139 reg. gen., vol. 676, n. 85 reg. att., con decorrenza dal 14 febbraio 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di fabbricazione di formazioni artificiali quale la seta artificiale e simili, partendo da eteri di cellulosa ».

(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

N. 10697, trascritto il 9 giugno 1926.

Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrik, a Ludwigshafen s/Reno (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/Meno (Germania), della privativa industriale n. 237139 reg. gen., vol. 676, n. 85 reg. att., con decorrenza dal 14 febbraio 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di fabbricazione di formazioni artificiali, quale la seta artificiale e simili partendo da eteri di cellulosa ».

(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 gennaio 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

N. 10698, trascritto il 7 giugno 1926.

Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla Badische Anilin e Soda Fabrik, a Ludwigshafen, della privativa industriale n. 222871 reg. gen., vol. 665, n. 73 reg. att., con decorrenza dal 24 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Nouveaux colorants teignant sur cuve et le procédé pour leur production ».

(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

N. 10699 trascritto il 7 giugno 1926.

Trasferimento totale dalla Badische Aniline & Soda Fabrik, a Ludwigshafen s/Reno (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Froncoforte s/Meno (Germania), della privativa industriale n. 222871 reg. gen., vol. 665, n. 73 reg. att., con decorrenza dal 24 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Nouveaux colorants teignant sur cuve et le procédé pour leur production ».

(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato in data 5 gennaio 1926, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Roma, novembre 1931 - Anno X

Il direttore: A. JANNONI.

(391)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 18 posti di volontario nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Vista l'annotazione *C* in calce al ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie centrali, annesso al R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che ha approvato i nuovi ruoli per il personale finanziario;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C*, degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;
Visto il decreto Ministeriale 29 marzo 1931, col quale fu indetto un concorso per esame a 107 posti di vice segretario di ragioneria nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali a termine del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Ritenuto che sono riusciti vincitori tre dei dodici partecipanti al detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 18 posti di volontario nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*) con destinazione esclusiva presso le ragionerie delle Colonie italiane.
Sono riservati agli aspiranti ex combattenti od invalidi per la causa nazionale, che risultino idonei nel concorso, i posti di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso della laurea conseguita presso uno degli Istituti superiori di studi commerciali del Regno.
Quelli fra i candidati che sono provvisti della laurea rilasciata del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, per l'insegnamento delle lingue estere delle discipline giuridiche ed economiche o della laurea di scienze consolari, dovranno altresì dimostrare di essere in possesso del diploma di perito commerciale e ragioniere, conseguito presso un Istituto tecnico od un Istituto commerciale.
Possono altresì prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di perito commerciale e ragioniere:
1° laurea in giurisprudenza od in matematica conseguita in una Università del Regno;
2° laurea in scienze sociali e politiche rilasciata dal Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » in Firenze o il diploma finale conseguito presso lo stesso Istituto ai termini del precedente ordinamento;
3° laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche in Roma;
4° laurea in scienze sociali e sindacali conseguita presso l'Università di Ferrara;
5° laurea rilasciata dalla Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia, integrata dallo speciale attestato, dal quale risulti che l'aspirante abbia frequentato e sostenuti gli esami obbligatori di uno dei cinque indirizzi in cui è ordinata la Facoltà ed abbia inoltre sostenuto gli esami delle seguenti materie indicate nel programma degli insegnamenti comuni:
Diritto sindacale e corporativo;
Istituzioni di diritto privato;
Economia politica;
Statistica metodologica e demografica;
Diritto costituzionale;
Diritto amministrativo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).
Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.
Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito del concorrente, la dichiarazione esplicita di essere disposti a raggiungere incondizionatamente una delle Colonie italiane per prestarvi servizio presso le Ragionerie coloniali.
Le domande dovranno contenere, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

Art. 4.

A corredo della domanda saranno uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:
1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni.
Il limite massimo di età è di 33 anni riferito alla data del presente decreto, ed è elevato, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, a 38 anni e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 39 anni, entrambi i due ultimi limiti riferiti alla data del presente decreto.
Sono esclusi da tale beneficio coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.
La condizione dei limiti di età non è richiesta per coloro che sono impiegati di ruolo dello Stato e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra qualifica assimilabile;
2° diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2.
Sono ammessi i titoli di studio riconosciuti corrispondenti a quelli sopraindicati, rilasciati dalle scuole del cessato regime austriaco;
3° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.
Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
4° certificato, pure su carta bollo da L. 3, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il domicilio, o la sua abituale residenza almeno da un anno, e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;
5° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;
6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare di grado non inferiore a capitano o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia.
La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare, dalla superiore autorità militare e quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta, autenticata dal Prefetto.
I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.
L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;
7° documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva.
Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.
Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dalle competenti autorità;
8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole, o vedovi con prole;

9° fotografia recente del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi nei soli riguardi degli avventizi dell'Amministrazione finanziaria dal capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 6, 7 e 8, nonchè copia dello stato di servizio civile, rilasciata dai competenti capi ufficio.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4 e 6, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a prestare servizio in Colonia.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezoine del titolo di studio originale, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3 o insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni da destinarsi.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 37 del R. decreto 12 maggio 1930, n 684.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'articolo 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo presente che i mutilati od invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati od invalidi di guerra e che i candidati i quali abbiano preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane e nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, sono equiparati agli ex combattenti.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi ai non coniugati.

Per gli orfani di guerra si osserverà il disposto dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 11.

All'approvazione della graduatoria e alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 12

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice segretari di ragioneria.

Tanto i vice segretari di ragioneria che i volontari dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Qualora entro tale termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi per obbligo di leva, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari senza obbligo di diffida.

Art. 13.

Ai volontari del ruolo di concetto delle Ragionerie centrali compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio a termini di legge, nonchè un assegno lordo mensile di L. 700 decorribile dal giorno dell'assunzione in servizio. Agli aventi diritto, giusta le vigenti disposizioni, compete altresì l'aggiunta di famiglia.

Se la residenza d'ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio, l'assegno è di L. 400 mensili.

I provenienti da altre Amministrazioni statali, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, escluso il supplemento di servizio attivo.

Art. 14.

Salvo il disposto dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e dell'art. 2 comma 3° del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di volontariato ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 15.

Alla fine del tirocinio i volontari riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione del Ministero, vengono nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili di vice segretari di ragioneria (grado 11°), quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: Mosconi.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

Diritto costituzionale ed amministrativo.
Istituzioni di diritto civile - Diritto commerciale.

Parte seconda:

Scienza delle finanze - Economia politica - Statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria - Contabilità di Stato.

Prova orale.

Le materie delle prove scritte.
Istituzioni di diritto corporativo e sindacale.
Norme sul sistema tributario del Regno e sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli delle Ragionerie centrali e provinciali.

Il Ministro: Mosconi.

(404)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.